CAMERA DEI DEPUTATI N. 3278

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARESI

Norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari venduti al dettaglio

Presentata il 18 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Premesso che i frutti della terra e del mare hanno una gamma di sapori che variano dall'ottimo al pessimo a seconda, innanzi tutto, del luogo in cui sono stati prodotti o pescati, è indispensabile che l'Italia – attuando finalmente la normativa comunitaria – fornisca ai consumatori uno strumento per poterli distinguere e, quindi, scegliere secondo i propri desideri e le proprie esigenze.

Oggi infatti l'ignaro consumatore, vedendo mescolati sui banchi di vendita i prodotti di tanti luoghi, non riesce a distinguerli se non *a posteriori* e senza potersi spiegare le diversità di gusto. Senza contare, in tanta confusione, la progressiva e grave perdita di una serie di sapori fondamentali, perché non bisogna dimenticare che l'alimentazione è traversale a tutte le attività umane, e le culture si formano, forse, per la più parte proprio nell'ambito della sfera conviviale.

In Italia, ad esempio, stanno gradualmente scomparendo dalle abitudini alimentari una serie di prodotti di altissima qualità che nessuna forma di agricoltura o di allevamento, per quanto accorta o sapiente, potrebbe mai ricreare in condizioni ambientali diverse. Prodotti man mano soppiantati da altri magari più conveniente prodotti altrove, ma che non raggiungono gli obiettivi di una alimentazione di qualità, e che hanno generato un inaccettabile appiattimento dei gusti, specie nelle nuove generazioni, totalmente indifese perché prive di una memoria storica che consenta, in qualche modo, dei paragoni.

Tale situazione, per di più specie in alcuni settori, come nel campo del pesce fresco, ma è vero in generale, ha pesantemente danneggiato il commercio e la produzione italiana.

Si è verificato infatti che i consumatori, a furia di comprare, in ipotesi, branzini, orate o muggini, a volte ottimi, a volte discreti ed a volte pessimi, pagandoli a

prezzi simili, hanno finito per distogliersi dal consumo di quell'alimento.

Tant'è che, nella fattispecie, il consumo del pesce – che potrebbe essere allevato in grandi quantità in allevamenti in mari (zone di mare recintate con reti) dotati di acque favorevoli all'allevamento di qualità – ha raggiunto ormai, a causa della diffidenza dei consumatori, livelli bassissimi.

Una situazione che, inoltre, ostacola i produttori che volessero cimentarsi nelle produzioni in qualità, perché andrebbero in costi che il mercato, non essendo in grado di distinguere, non restituerebbe.

Gravi anomalie alle quali occorre porre rimedio mediante una legge che consenta la qualificazione analitica dei prodotti al dettaglio mediante etichette o cartelli o etichette esplicative. Una legge che in Italia avrebbe un impatto maggiore che in altri Paesi perché non è un mistero che i prodotti agricoli ed ittici italiani – oggi annientati dalla logica delle produzioni da destinare all'ammasso – hanno dei livelli qualitativi senza uguali nel mondo. Un livello qualitativo che abbiamo non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di garantire anche alle genti degli altri Paesi.

Un discorso che comunque, con l'etichettatura, sarebbe affidato alla libera valutazione dei consumatori finalmente divenuti capaci di esercitare la critica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermi e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli ed ittici non preconfezionati o preconfezionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati, esposti in vendita al dettaglio, devono recare, sui prodotti stessi, sui contenitori e sulle superfici ove siano raccolti un'etichetta dalla quale risulti il nome comune in italiano del prodotto ed il luogo di produzione o di pesca.

2. Le etichettature del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura devono recare altresì, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore, il luogo in cui è sito l'impianto e la dicitura: « prodotto di coltura ».

3. I contenitori di prodotti misti o le superfici sulle quali sono esposti devono essere muniti di etichetta ai sensi dei commi 1 e 2, in relazione ai prodotti prevalenti.

4. Le annotazioni riportate dalle etichette di cui al presente articolo, devono essere immediatamente visibili, comprensibili e prive di elementi atti ad ostacolare la riconoscibilità dei prodotti.

5. Chiunque vende o, per i prodotti preconfezionati, detiene per vendere o confeziona prodotti non dotati di etichetta ai sensi della presente legge, è punito con la confisca della merce non conforme, con la sanzione amministrativa pari ad una somma da cinque a dieci volte il costo al dettaglio della merce confiscata e con la sospensione dall'esercizio del commercio per un periodo da sette giorni a due mesi.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3278
Lire 500